



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 213 del 29/04/2022

Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI E DELLE ALBERATURE. STAGIONE 2022.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 2 in data 01/02/2022 di nomina del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 15/4/2022, esecutiva, di approvazione del PEG per il triennio 2022-2024;

ATTESO che

- come ogni anno è necessario organizzare il servizio di taglio dei prati di proprietà comunale e di potatura/spollonatura delle piante di taglio nel centro urbano;
- l'importo della prestazione al netto dell'IVA è stato stimato in € 44.127,24 comprensivo di € 500,00 per oneri della sicurezza ed oltre Iva;
- la durata dell'appalto è relativa al periodo aprile/dicembre 2022 con possibilità di rinnovo per la stagione 2023;
- per la gestione dei rischi di interferenza è stato redatto il DUVRI allegato incluso nella documentazione progettuale che riporta la stima dei costi della sicurezza pari ad € 500,00, non soggetti a ribasso e inclusi nell'importo a base di gara;
- il servizio è descritto nella documentazione progettuale allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale:
 - capitolato d'oneri
 - tabella riepilogativa delle aree e delle piante
 - mappatura delle aree
 - documento di valutazione dei rischi da interferenza
 - modello di dichiarazione sostitutiva
 - documento di gara unico europeo
 - modello d'offerta;

- in relazione al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, viene rispettato il **DM n. 63 del 10 marzo 2020**, in *G.U. n.90 del 4 aprile 2020, Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde*;
- in relazione alla presente procedura non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, conformemente a quanto disposto dall'art. 42 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che l'affidamento avviene nel rispetto dei principi enunciati dal comma 1 dell'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, come richiamati dal comma 1 dell'articolo 36 del citato Decreto Legislativo;

RITENUTO che il servizio viene affidato mediante affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia in quanto l'importo del servizio è inferiore ad € 139.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11/09/2020 n. 120, da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge 29/07/2021 n. 108, introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Malnate pur non essendo capoluogo di provincia, fermi restando gli obblighi di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in virtù della sospensione, fino al 30 giugno 2023, dell'art. 37 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, introdotta dall'art. 1, comma 1 lett. a) del D. L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito in Legge 14 giugno 2019 n. 55, come modificato dall'art. 8, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, e da ultimo dall'art. 52 comma 1 lett. a) del D. L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021 n. 108;
- che, ai sensi dell'art. 216 comma 10 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del citato decreto legislativo, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221;
- che, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, così come modificato dall'art. 1 comma 502 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall'art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, l'obbligo per i Comuni di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, viene stabilito per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00;

TENUTO CONTO di quanto indicato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01/03/2018 e, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 14 giugno n. 55 di conversione del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, aggiornate con delibera n. 636 del 10/07/2019;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999, è stata verificata l'assenza di convenzioni e accordi quadro attivati dalla Consip S.p.A. e di convenzioni attivate da ARIA di Regione Lombardia per il Servizio in argomento;
- che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 66/2014, convertito nella Legge 89/2014, è stata verificata, per la tipologia di Servizio oggetto del presente affidamento, l'assenza di prezzi di riferimento e di parametri prezzo-qualità;
- che la prestazione oggetto del presente affidamento non rientra nelle particolari categorie merceologiche individuate ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 9, del DL 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012;
- che il servizio da acquisire, essendo di importo superiore ad € 40.000, ai sensi dell'art. 21 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi (*CUI S002432801202200007*);

DATO ATTO:

- che l'Amministrazione Comunale, anche per questa annualità 2022, nella seduta di Giunta Comunale del 03/03/2022 ha condiviso con l'ufficio l'opportunità di non vincolare l'appalto a cooperative sociali di tipo B in quanto gli inserimenti lavorativi sono diventati sempre più difficili da definire per la carenza di soggetti idonei a svolgere il servizio di manutenzione del verde;
- che a seguito di indagine informale tra soggetti potenzialmente interessati all'appalto in questione la Società Cooperativa Sociale Officina Onlus è risultata il soggetto più idoneo a garantire un buon servizio tenuto conto di quanto emerge dalla presentazione della Cooperativa stessa registrata al prot. 9265 del 27/4/2022 ovvero:
 - possesso di attestazione SOA OS24 classe 2, certificazione ISO 9001 2015
 - dotazione di automezzi a basse emissioni ed attrezzature alimentate a batteria nel rispetto dell'ambiente ed in numero più che adeguato alle esigenze di questa Amministrazione,
 - buona dotazione e organizzazione del personale a costi competitivi,
 - particolare attenzione al rispetto dei CAM con riferimento all'utilizzo - per la massima superficie possibile - della tecnologia Mulching per l'ammendamento diretto del suolo;
- che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia costituisce soggetto aggregatore di riferimento per gli Enti Pubblici della Regione Lombardia e che la stessa ha messo a disposizione degli Enti medesimi la piattaforma telematica di eProcurement Sintel per l'acquisizione di beni e servizi;
- che si è proceduto per l'acquisizione del servizio ad attivare sulla piattaforma Sintel di ARIA Lombardia apposita procedura di affidamento diretto rivolta alla Società Cooperativa Sociale Officina Onlus per le motivazioni sopra indicate;
- che la procedura di gara ID 153765168 è descritta nel report allegato e conferma la validità dell'offerta presentata dal soggetto operatore invitato:
 - ribasso del 1,5% sui prezzi unitari di cui all'art.2 del capitolato d'oneri
 - offerta di un taglio aggiuntivo per i comparti residenziali di Rovera e della zona 167, delle due aree di via Novara e Novara/Caprera e per l'asilo nido;
- che l'offerta presentata si ritiene conveniente tenuto anche conto che la stessa è stata formulata su prezzi a base d'asta mantenuti invariati dal 2019 nonostante il noto aumento generalizzato dei prezzi e che il taglio aggiuntivo offerto, anche se parziale, è una proposta particolarmente vantaggiosa considerato che l'appalto prevede un numero limitato di tagli a stagione;

CONSIDERATO che la Società Cooperativa Sociale Officina Onlus è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto del presente affidamento, come previsto dall'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020, lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1), della Legge n. 108/2021;

RITENUTO, pertanto, di affidare alla Società Cooperativa Sociale Officina Onlus con sede a Ferno, Via dell'Artigianato n.16 (P.Iva 01832040123) – il servizio di manutenzione delle aree verdi comunali e delle alberature per la stagione 2022 per l'importo di € 42.972,83 (al netto del ribasso offerto) + € 500,00 per oneri della sicurezza stimati nel DUVRI, per un totale di € 43.472,83 oltre Iva;

DATO ATTO che l'art.1 del capitolato d'oneri prevede l'opzione di rinnovo per la stagione 2023,

ATTESO che, conformemente a quanto indicato dalle Linee Guida n. 4 dell'Anac sopra richiamate, essendo in corso di acquisizione – mediante PASSOE - la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni dichiarati dall'affidatario del servizio, l'efficacia del presente atto è differita alla data di completamento dell'acquisizione della documentazione comprovante il possesso di tali requisiti;

CONSIDERATO che l'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, autorizza sempre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento per il presente affidamento è I responsabile dell'Area Gestione del Territorio e che è stato acquisito il seguente codice CIG 9205818157 rilasciato dall'Anac;

- che il Direttore dell'esecuzione ovvero il Direttore operativo è la dipendente Geom. Sara de Maio che svolgerà le funzioni ascritte dalla normativa vigente per gli appalti di servizi superiori a €. 40,000,00;
- che è dovuto il contributo all'ANAC, ai sensi dell'art. 1 comma 65 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266, per un importo pari ad € 30,00 come determinato dalla delibera Anac n. 830 del 21/12/2021;

VISTO l'art. 191 del D.L.vo n. 267/2000;

CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi comunali e delle alberature per la stagione 2022 con possibilità di rinnovo per la stagione 2023;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11/09/2020 n. 120, da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge 29/07/2021 n. 108, introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
- che il contratto sarà perfezionato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, mediante scrittura privata in modalità elettronica;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 3 (primo periodo) del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, convertito in Legge 11/09/2020 n. 120, per il quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione 2022;

DETERMINA

1. **AFFIDARE**, per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, alla Società Cooperativa Sociale Officina Onlus con sede a Ferno, Via dell'Artigianato n.16 (P.Iva 01832040123) – il servizio di manutenzione delle aree verdi comunali e delle alberature per la stagione 2022 per l'importo di € 42.972,83 (al netto del ribasso offerto) oltre € 500,00 per oneri della sicurezza stimati nel DUVRI, per un totale di € 43.472,83 oltre I.V.A di legge;
2. **APPROVARE** la documentazione progettuale e quella di gara, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, regolante l'esecuzione del servizio.
3. **DARE ATTO** che l'efficacia del presente atto è differita alla data di completamento dell'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.
4. **DARE ATTO inoltre** che si procede all'esecuzione in via di urgenza del contratto, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che autorizza sempre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
5. **DARE ATTO** altresì che le funzioni ascritte dalla normativa vigente per gli appalti di servizi superiori a €. 40,000,00 saranno svolte dalla dipendente Geom. Sara De Maio in qualità Direttore dell'esecuzione ovvero di Direttore operativo;

6. **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
7. **IMPEGNARE** la spesa di € 53.036,85 al cap. 538 del bilancio di previsione 2022 come indicato nella scheda contabile allegata.
8. **IMPEGNARE** la quota dovuta all'ANAC pari ad € 30,00 imputando la spesa al cap.49 del bilancio di previsione 2022 dando atto che il contributo stesso verrà liquidato con i tempi e le modalità previste dalle istruzioni operative in vigore.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(GALLI DANIELA)
con firma digitale**